

X.

TORNATA DEL 15 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Omaggio* — *Comunicazione di un dispaccio del Ministro della guerra* — *Adozione dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Montanari coll'aggiunta fattavi dal Senatore Amari* — *Seguito della discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare* — *Esposizione dei motivi che informano il nuovo progetto proposto dall'ufficio centrale, fatta dal Senatore De Gori (relatore)* — *Schiarimenti e dichiarazione del Ministro dell'istruzione pubblica* — *Appunti del Senatore Linati al progetto dell'ufficio centrale e suo emendamento all'art. 1 del nuovo progetto* — *Emendamento all'art. 1 del Senatore Cambray-Digny* — *Dichiarazione del Senatore Pallavicino-Mossi* — *Osservazioni dei Senatori Cadorna, Lauzi e Vacca* — *Emendamento del Senatore Sauli* — *Avvertenze del Senatore San Martino sull'emendamento Sauli* — *Considerazioni dei Senatori Arrivabene, Vacca e D'Affitto* — *Adezione del Senatore Niutta al sistema dell'ufficio centrale* — *Risposta del Ministro dell'istruzione pubblica* — *Neclamo del Senatore Casati* — *Emendamento del Senatore Plezza* — *Proposta del Senatore Di Pollone* — *Incidente sull'ordine della discussione. Parlano i Senatori Cadorna, Galvagno e Galkina* — *Adozione dell'ordine del giorno del Senatore Cadorna.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

(Il Senatore Segretario D'Adda legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato).

(Il Senatore Segretario D'Affitto legge due lettere, l'una del Senatore Prudente e l'altra del Senatore Correale, i quali a ragione di pubblico ufficio chiedono un congedo di un mese, che loro è dal Senato accordato).

Presidente. Reco a notizia del Senato l'omaggio fattogli dal signor Costanzo Gonella, verificatore dei tributi a Gattinara, di alcuni esemplari delle sue osservazioni, per titolo: *Del potere regionale, ossia dell'ordinamento amministrativo del nuovo Regno d'Italia.*

Dò pure comunicazione al Senato di un dispaccio trasmesso da S. E. il Ministro della Guerra.

Messina, 13 marzo 1861.

La cittadella si è resa a discrezione. Dopo aver sofferto durante quattro giorni il fuoco del nemico, oggi a mezzogiorno ho aperto il fuoco delle mie batterie, di cui due erano a 400 metri dalla piazza: la nostra artiglieria fu ammirabile, il suo fuoco efficacissimo. Noi abbiamo fatto scoppiare vari depositi di granate cariche e prodotto un vasto incendio. Alle ore 5 la cittadella inalberò bandiera bianca. Alle ore 6 rifiutai ogni capitolazione, concedendo tre ore a riflettere. Alle 9 di sera tutta la

guarnigione si è resa a discrezione. La flotta ha fatto due ore di fuoco. Sono nostri prigionieri cinque generali, 150 ufficiali, da quattro a cinque mila uomini, e trecento cannoni, ciò approssimativamente.

Fir. generale GIALDINI.

14 marzo 1861.

Ministro della Guerra.
M. FANTI.

Senatore **Montanari.** Signori Senatori. La Provvidenza la quale protegge visibilmente il movimento ed il progresso della redenzione nazionale, non solo offriva le opportunità ai nostri uomini di Stato, al valore dei nostri eserciti e all'entusiasmo dei nostri giovani, ma faceva sì che certi grandi avvenimenti avessero fra loro una coincidenza, onde la nostra esultanza divenisse maggiore.

Ciò che più volte accadeva, si verificò anche ieri; mentre nell'altro ramo del Parlamento si votava la legge la quale incorona Vittorio Emanuele Re d'Italia, si leggeva dal Presidente della Camera dei Deputati un dispaccio, il quale annunciava la resa di Messina. Avvenimenti amendue della massima importanza. E difatti la Camera subito per acclamazione votava un indirizzo all'esercito e alla marina; e ben si apponeva la Camera dei Deputati, imperciocchè se è cosa di cui dob-

biamo andare orgogliosi, quella certamente si è di vedere compiuta colla resa di Messina questa splendida campagna militare, colla quale non solo è tolta ogni trepidazione a quella nobilissima popolazione di Messina, ma è resa la pace a tutta l'Italia meridionale, e sono tolte di mano le armi alla reazione che in varie parti di colà ancora si agitava. Più poi se si considera, che tutti i fatti d'arme, partendo cioè da quelli di Palestro, di San Martino e giungendo fino a Castelfidardo, ad Ancona, a Gaeta, a Messina compiuti in pochi mesi, assomigliano ad una grande epopea.

Certamente non è nuovo in Italia il valore militare imperciocchè noi in antico colle armi vincemmo il mondo, nel medio evo colle nostre flotte dominammo i mari; ma da tre secoli l'Europa era abituata a non credere più al nostro valore militare, come da tre secoli l'Europa non credeva nè al senno, nè alla concordia degli Italiani.

Ebbene, o Signori, da due anni noi abbiamo cambiato l'opinione dell'Europa; l'Europa veggendo la temperanza la fermezza di propositi, e la costanza delle popolazioni, applaudiva al nostro senno, e si è persuasa che noi siamo maturi a civiltà.

Dal momento che ha veduto l'accordo delle popolazioni dell'Italia centrale e della meridionale nel volere l'unità nazionale e la monarchia di Casa Savoia, non parla più delle discordie perpetue degli Italiani. Ma se il nostro senno e la nostra concordia fecero maravigliare l'Europa, il nostro valor militare conseguiva molto di più: ci farà temere e rispettare dai forestieri, i quali dai nostri fatti militari di questi ultimi tempi hanno appreso che ciò che vuole il popolo italiano, ciò che delibera il senno dei suoi rappresentanti sarà validamente sostenuto dai suoi eserciti valorosi. Gloria adunque all'armata ed alla marina! Ed io ora d'accordo con alcuni Senatori miei colleghi presento il seguente ordine del giorno.

« Il Senato del Regno, considerando che la resa di Messina pon fine all'ansietà di quella nobile popolazione e corona le vittorie dei nostri prodi nell'Italia meridionale, offre un tributo di riconoscenza all'armata di terra e di mare ».

Presidente. Siccome l'ordine del giorno è sottoscritto da parecchi Senatori, non occorre perciò di domandare se è appoggiato, e dichiaro aperta la discussione sul medesimo.

Voci. Ai voti!

Senatore Amari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. In occasione di quest'ordine del giorno che parla dei prodi dell'esercito nostro, che han combattuto sotto Messina, aggiungerei, giacchè si parla di tutta la campagna, una parola di lode anche per l'esercito meridionale, il quale appunto la cominciò.

Presidente. Rileggerò l'ordine del giorno quale fu proposto (Vedi sopra).

Senatore Amari. Siccome l'esercito meridionale è

stato considerato come una parte distinta dell'esercito, io crederci che non sarebbe male di farlo speciale cenno.

Presidente. Allora prego l'onorevole Senatore di voler formulare la sua proposta.

(Il Senatore Amari, discende dal suo banco e viene a concertare l'aggiunta da lui proposta col Senatore Montanari e col Ministro dell'Istruzione Pubblica).

Presidente. L'ordine del giorno proposto dal signor Senatore Montanari appoggiato da vari Senatori e combinato anche coll'aggiunta del Senatore Amari rimarrebbe così concepito:

« Il Senato del Regno, considerando che la resa di Messina pon fine all'ansietà di quella nobile popolazione e corona le vittorie dei nostri prodi nell'Italia meridionale offre un tributo di encomio e di riconoscenza ai volontari e all'esercito di terra e di mare. »

Se nessuno domanda la parola metterò ai voti l'ordine del giorno che ho testè letto.

Chi intende approvarlo sorga.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare. Debbo avvertire che è stato distribuito un nuovo progetto di legge steso dall'ufficio centrale.

Accordo la parola al Senatore De-Gori relatore, onde possa addurre i motivi che hanno determinato l'ufficio centrale a proporlo.

Senatore De-Gori, Relatore. I diversi ordini del giorno che furono rinviati all'esame dell'ufficio centrale, sebbene differissero fra di loro, erano per altro tutti ispirati da un'idea sola; quella, che potesse essere più opportuno e conveniente l'adottare un provvedimento legislativo unicamente per le province comprese sotto la denominazione dell'Emilia, piuttosto che di promuovere una legge generale per tutto il regno; e il Senato avendo in certo modo accolto questi ordini del giorno e rinviatili all'ufficio centrale, mostrò che almeno nella maggioranza prevaleva questa idea.

Lo schema di legge che l'ufficio centrale ha redatto e che sta sotto gli occhi del Senato, prova che l'opinione dell'ufficio centrale è stata negativa. Non so se le ragioni che hanno prevalso in seno dell'ufficio centrale prevarranno nel Senato. Devo dichiarare che in questo principio generale l'ufficio è stato unanime. Ne spiegherò le ragioni procurando di essere chiaro; non so se mi riuscirà di essere breve.

Esisteva nelle province di Parma una legge sull'istruzione primaria la quale datava dal 13 novembre 1831, e per la quale in qualche modo, all'istruzione elementare poteva considerarsi essere provveduto in quelle province. Nelle modenesi nulla esisteva. Nelle romagnole non v'era altra norma che la Bolla del 26 agosto 1824.

Le disposizioni successive emanate dal governo che resse quelle province non hanno organizzato in una norma unica e sicura la materia dell'istruzione primaria. Infine, una legge che avesse la ricognizione parlamentare per quelle province, non esisteva.

Il temperamento più semplice che si presentava alla mente dell'ufficio centrale, e che si sarebbe presentato alla mente d'ognuno, sarebbe stato quello di estendere a quelle province che mancavano di una legislazione per l'istruzione elementare, quella parte della legge 13 novembre 1859, la quale appunto si riferisce all'istruzione primaria, vale a dire il titolo 5 di quella legge.

L'ufficio centrale ha creduto non opportuno di proporre al Senato questo provvedimento. Una minoranza dell'ufficio centrale, minoranza per altro di altissima considerazione, opponeva primieramente, che non fosse conveniente che il Parlamento estendesse parte di una legge la quale non ha ricevuto la sanzione parlamentare; ma oltre questo, il titolo quinto della legge 13 novembre 1859 non si riferisce unicamente all'istruzione elementare inferiore, ma comprende anche l'istruzione elementare del grado superiore, vale a dire quella materia che non forma soggetto della legge attuale, e non solo non forma soggetto della legge attuale, ma che a mente dell'ufficio centrale meriterebbe molte modificazioni.

Inoltre il titolo 5 tratta della nomina dei maestri, della loro conferma, del diritto a conseguire l'ufficio, delle condizioni richieste, per la loro inamovibilità, della scadenza del tempo, nel quale possono, e devono rimanere in impiego, delle pene da infliggersi allora quando non adempiono ai propri doveri; tutte cose che sono sembrate all'ufficio centrale meritevoli di un esame maturo e forse di conclusioni diverse da quello che sono nella legge del 13 novembre 1859.

Prescrive la legge stessa l'istituzione di Consigli provinciali delle scuole, degli ispettori, e di una serie infine di autorità scolastiche le quali in gran parte, forse nella maggior parte d'Italia, non esistono ancora.

La legge stessa appunto per l'ingerenza che attribuisce al Governo nei diversi rami dell'istruzione primaria, è sembrata che fosse in opposizione a quei principii che informano attualmente l'ordinamento dello Stato, che ispirano la sistemazione del nuovo ordine, che riluociano grandissime franchigie alle autorità.

Termina finalmente la stessa collo stabilire la tabella per il minimo degli stipendii. È una disposizione la quale dall'ufficio centrale fu combattuta nella primitiva relazione, nè si trova testualmente accettata nella relazione che è già stata presentata al Senato.

In conseguenza l'ufficio centrale ha ripugnato dal proporre al Senato l'estensione del titolo quinto della legge 13 novembre 1859 alle province dell'Emilia. Ritenuto che non fosse opportuno, che non fosse utile di estendere a quelle province parte di una legge già esistente, ne conseguiva naturalmente la necessità di fare una nuova, di fare una legge diversa.

E la legge che l'ufficio centrale avrebbe dovuto proporre, proponendola precisamente perchè non soddisfaceva quella che esiste, sarebbe stata scevra di quelle mende, di quei difetti, che l'ufficio centrale riputava riscontrare nella legge 13 novembre.

Introducendo nelle province dell'Emilia una legge nuova, diversa da quella esistente, si sarebbero avute le legislazioni sopra una sola materia, od una materia così semplice, così incontrovertibile qual si è quella dell'insegnamento primario.

Ma oltre alla differenza di legislazione fra loro, si sarebbero indubitatamente verificate delle difformità, delle dissonanze sensibili fra quelle quattro legislazioni che avrebbero regolato una materia sola.

La legge che si sarebbe fatta per l'Emilia, sarebbe stata diversa dalla legge che è in vigore in Toscana, da quella che è in vigore nelle province Napoletane.

Io mi limiterò a far rilevare al Senato quei punti nei quali la nuova legge avrebbe indispensabilmente, a mente almeno dell'ufficio centrale, sostanzialmente differito da quello altre che sono in vigore nelle altre province italiane.

In quanto a me individualmente non occulterò la predilezione che fra le leggi vigenti ho per quella che regola l'istruzione primaria in Toscana; e questo non già per l'attaccamento che io professo all'insigne nostro collega e mio amico che segnò quella legge, quanto perchè in essa esiste quella maggiore larghezza di principii in fatto di pubblica istruzione, che io ho avuto luogo di professare pubblicamente.

Non farò risaltare al Senato l'appunto che alla legge stessa enunciava l'altro giorno l'onorevole Ministro della Istruzione Pubblica, cioè che non è in quella tassativamente specificato che l'istruzione debba essere gratuita, perchè ritengo che il silenzio di questa condizione sia venuto appunto da una consuetudine oramai così diffusa, così inveterata e radicata nella coscienza di tutti, che la istruzione è data gratuitamente, che nessuno pensasse al bisogno di tradurla nella dizione della legge.

Nè mi fermerò a far osservare, che la legge toscana limita l'obbligo delle scuole ad una per comune, talmente che potrebbe ritenersi che anche nelle grandi città il Comune, quando avesse aperto e mantenuto una scuola, avesse compiutamente soddisfatto al disposto della legge, perchè nella legge vi è la parola almeno che tempera questo silenzio.

Ma farò riflettere al Senato, che la legge toscana avrebbe avuto una disposizione la quale non avrebbe mai potuto avere la legge che si sarebbe fatta per l'Emilia, cioè a dire quella che l'insegnamento elementare non solo comprende il leggere, lo scrivere, l'aritmetica, le prime nozioni del sistema decimale e la lingua italiana, ma si estende ai rudimenti di storia, geografia, delle scienze naturali, geometria e disegno lineare per i maschi, e per le femmine, ai rudimenti di geografia, di storia, scienze naturali e disegno.

Quest' ampiezza d'istruzione racchiude a senso dell'ufficio centrale il vero difetto della legge toscana per la ragione che il troppo insegnamento rende impossibile la completa applicazione della legge in molti luoghi nei quali non è dato di trovare dei maestri i quali insegnino tutte queste discipline. La legge di Napoli, tosto che si discuteva di provvedere all'istruzione primaria in quelle province nelle quali la legge del 13 novembre 1859 non è promulgata, non poteva ammettersi dall'ufficio centrale per una ragione semplicissima.

L'ufficio centrale non ha creduto di accettare le penalità proposte dal signor Ministro dell'istruzione pubblica, ha creduto ripugnare in genere, ed in gran parte in specie, al sistema delle pene. Ora nella legge di Napoli (permetta il Senato che io esponga quali penalità contiene) troviamo prescritto:

« Al principio dell'anno scolastico il Sindaco manderà alla Comunità la nota dei fanciulli pervenuti all'età prescritta dalla legge. La Commissione comunale inviterà i loro genitori ad adempiere a quest'obbligo, e in caso di inadempimento, per la prima volta, farà loro un' ammonizione. In caso di ostinazione dopo un mese, farà affiggere nella Chiesa e nella casa comunale i loro nomi, che saranno letti pubblicamente dal parroco in chiesa in ogni prima domenica del mese. »

Ed all' art. 11. « I padri di famiglia che trasandano l'obbligo prescritto dal precedente articolo, non potranno ottenere soccorsi di pubblica beneficenza, come inaridaggi per le loro figliuole, soccorsi dai monti frumentarii ecc., e non saranno adoperati nei lavori pubblici, nè in alcun pubblico ufficio. »

Ora l'ufficio centrale che aveva ripugnato ad adottare le pene certamente più miti proposte dal Ministro dell'istruzione pubblica, non poteva ammettere che in una grandissima parte dell'Italia rimanesse una legislazione, la quale porti delle pene molto più significanti, e di un' indole alla quale l'ufficio centrale si era dichiarato ripugnante.

Ora facendo una nuova legge la quale non contenesse i difetti che a mente dell'ufficio centrale si contengono nella legge in vigore in Toscana, nella legge vigente nelle province napoletane, bisognava a mente dell'ufficio centrale che questa legge fosse generalizzata per tutti, fosse una legge la quale unicamente regolasse questo soggetto.

La legge proposta si attiene nella nuova redazione alla vera e propria sostanza della legge, cioè a dire non si preoccupa che della specie dell'insegnamento, dell'universalità dell'insegnamento e delle garanzie per l'insegnamento. Non compromette nulla di ciò che è relativo all'organizzazione dei comuni e delle province, lascia intatto tutto quello che potrebbe avere un rapporto coll'ordinamento generale dello Stato. Queste sono le ragioni per le quali l'ufficio centrale ha insistito nel proporre una legge generale; questo è lo spirito il quale ha informato la nuova redazione.

Signori, questa legge è forse la prima che si riferisce a tutta quanta l'Italia, ha per iacopo un soggetto così noto, così incontrovertibile qual si è l'insegnamento primario; ha per iacopo quello che può considerarsi il primo dovere del Governo.

Pur troppo nelle leggi unificatrici si va incontro a manomettere quelle leggi speciali le quali sono nell'affezione di molti, ma se per avventura l'allarme si destasse in una materia così semplice, così primitiva qual è quella dell'insegnamento elementare, poco vi sarebbe da augurarsi in quelle che toccheranno ad interessi molto più profondi e molto più radicali.

L'ufficio centrale, nel proporre la nuova redazione fu unanime nel sottoporre alle deliberazioni del Senato i diversi suoi articoli, quali hanno avuto la fortuna di essere tutti concordati coll'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, crede d'aver dato prova della sua profonda devozione al paese, avendo preferito forse di non essere l'interprete di quelle disposizioni d'animo che nella passata seduta sembrarono prevalere nella maggioranza del Senato, per non discostarsi dalle proprio convinzioni.

Presidente. Il nuovo progetto dell'ufficio centrale essendo accordato col signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, io passerò alla lettura dei singoli articoli aprendo la discussione su ciascuno dei medesimi.

« Art. 1. L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni del Regno d'Italia. »

Ministro d'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Debbo al Senato delle spiegazioni così dell'aver aderito in tutto alla nuova versione che l'ufficio centrale ha accettato rispetto alla legge su di cui discutiamo, ed anche debbo al Senato alcune spiegazioni intorno al primo articolo venuto ora in discussione. L'oggetto ed il fine della presente legge fu, come sapete, speciale. La forma, nella quale fu prima presentato, diceva:

« In quelle province del Regno Italiano dove non venne promulgata la legge del 13 novembre 1859 ecc. »

Tale espressione per sé medesima circoscriveva l'azione della legge, e di generale la conduceva ad una natura speciale. Io debbo mostrarvi ancora una volta, o Signori, che l'oggetto speciale da cui fu mosso il Ministero a presentarvi la legge, è reale, è effettivo, e induce in lui la necessità di qualche provvedimento.

E lo fo tanto più volentieri perchè alcuni Senatori insistettero sull'essere molto chiariti i fatti, emisero qualche dubbio sulla loro realtà e sulla loro estensione; e segnatamente il Senatore Pallavicino-Mossi parve essere aggravato in certo modo per la riputazione della sua provincia nativa e forse per altri rispetti, avendo io enunciato che anche nel Parmigiano non vi erano leggi sufficienti.

Ho in mano la legislazione parmense pubblicata nel 1831 intorno alle scuole elementari e secondarie, e ri-

conosco io pel primo, e assai volentieri, che il tutto insieme di quella legislazione è buono; e quando, mi permetta di dirlo il Senatore Pallavicino, quando fosse stato anche a meti effettuato, certo oggi l'istruzione primaria di quella contrada italiana sarebbe in molto miglior fiore che non è.

Nella legge parmense è obbligatoria una scuola elementare per ogni Comune, è obbligatoria la spesa. Là pure è stabilito un minimo, o Signori, e un minimo assai ragionevole, sufficiente insomma a garantire il povero maestro dei Comuni meno fortunati e meno larghi nello spendere. Là pure è ingiunto l'obbligo ai genitori di condurre i figliuoli alle pubbliche scuole, quando non possono farli istruire privatamente; è prescritto ai Comuni di costituire ai maestri una pensione secondo le norme generali dello Stato. Ecco disposizioni, non negherò, molto buone, e in sé stesse anche molto sufficienti, ma v'ha dei difetti che le rendono insufficienti nella pratica, e brevemente li spiegherò.

I difetti sono, che domandano una scuola per ogni Comune, e allargando assai l'insegnamento elementare, si cade nella stessa quasi impossibilità, che incontra la legge toscana; che tutto quel sistema scolastico si connette con un sistema amministrativo, che al presente è in compiuto modo mutato; ciò basta per comprendere come a ciascun istante il Governo trovava difficoltà, che rendeva quasi impossibile d'applicare la legge; infine quel bellissimo provvedimento di assicurare una pensione ai maestri elementari prima era illusorio, secondamente oggi venne abrogato dalla nuova legge comunale e provinciale. Dico che era illusorio, perchè la pensione, giusta il Codice parmense, doveva venire assicurata a ciascun maestro colla cassa di ciascun Comune; quindi avveniva, o Signori, che quando il povero maestro si accostava all'età nella quale poteva richiedere la pensione, bastava al Comune di licenziarlo, per sciogliersi da ogni obbligo di pensione.

Ma comunque sia la cosa, certo è che al presente la legge nostra comunale e provinciale, promulgata essendo nel ducato di Parma, non registra fra le spese obbligatorie questo genere di pensione.

Data dunque ragione a buona parte dei reclami dell'onorevole Senatore Pallavicino-Mossi, rimesse le cose nel loro giusto essere, ora passerò brevemente a ragguagliarvi, signori, dello stato dell'istruzione pubblica a rispetto della legge, nel Modenese, nelle Romagne, e nel Ferrarese.

Senatore Pallavicino-Mossi. Dimando la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Nel Modenese è cosa stranissima a dirsi, che non v'aveva innanzi alle ultime nostre vicende, altra legge scolastica circa l'insegnamento elementare, che questo regolamento comparso nel 1849.

Io vi leggerò i brevissimi capi che riguardano l'insegnamento elementare e voi giudicherete della loro sufficienza:

« In ogni Città, Capoluogo, e in quei paesi o ville

ove si trovò opportuno, è provveduto all'istruzione dei fanciulli con ginnasii e scuole elementari, quando non siano seminari o collegi pubblici che di per sé vi suppliscano bastantemente.

« Le scuole elementari sono distribuite in due classi distinguibili per la materia che vi si insegna.

« L'istruzione nei ginnasii e nelle scuole elementari è uniforme in tutto lo Stato. »

Ecco l'intero corpo della legislazione Modenese circa le scuole elementari; se voi avete l'abilità di cavarne alcun che di netto, di esatto, di pratico, veramente, farete una cosa maravigliosa. Vero è che nella legge comunale Modenese le scuole elementari erano a carico dei Comuni come porta la nostra legge medesima, con questo divario, che le altre leggi o regolamenti dicendo « in ogni città ove si trova opportuno » quell'obbligo non poteva cadere che nelle città dove si trovò opportuno di fondare una scuola.

Del resto ciò che è comune al Modenese ed al Parmense è il misero effetto delle leggi esistenti. Ecco qui uno specchio, o signori, che è il risultato delle molteplici ed esatte relazioni fatte dai Provveditori e dagli Ispettori del Governo.

« A Parma in tutto avevamo, e poco più sono cresciute, 50 scuole maschili elementari o 19 femminili sopra 258,502 cittadini: a Piacenza sopra 210 mila anime abbiamo 46 scuole maschili e 10 femminili. »

Ora, o signori, se noi pigliamo questo vecchio Piemonte, e lasciando in disparte le province di terraferma, ci diamo a considerare la sola Sardegna, la quale pur troppo in alcune cose ha dovuto un po' rimanere indietro, noi vi troviamo a Sassari sopra 209 mila abitanti 119 scuole maschili, 46 femminili; procediamo al Modenese, e troviamo sopra 304 mila abitanti sole 44 scuole maschili (intendo le pubbliche) e nessuna femminile: invece a Cagliari sopra 373 mila troviamo 250 scuole maschili, 51 femminili. E non parlo delle altre province, ripeto, delle province della nostra terraferma dove sono sempre molto di più con ugual popolazione.

Delle Romagne e del Ferrarese io già vi tenni discorso l'altro ieri, nè tornerò a ripetervi che tutta l'antica legislazione di quelle province, come ben ricordava l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, era racchiusa nella bolla *Quod divina sapientia*, colla qual bolla le scuole in genere erano tutte consegnate ai vescovi, sia per l'andamento scolastico o didattico, come qui suolsi chiamarlo, sia per la custodia e vigilanza, ed ogni altro rispetto.

Dalla loro vigilanza pur troppo non sono usciti frutti assai abbondanti. Nella provincia di Bologna abbiamo, sopra 370 000 anime, 45 scuole maschili, e 6 femminili.

Io non voglio tediarvi col proseguire la lista; essa è del medesimo tenore. Io dunque credo avervi provato a sufficienza che nell'Emilia almeno vi è troppa necessità di provvedere, e di provvedere assai presto. Per la Toscana, io mi rimetto volentieri a ciò che diceva il Relatore dell'ufficio centrale.

È certamente una legge a mio avviso assai insufficiente, e per qualche lato inapplicabile; ciò nullameno, ripeterò sempre volentieri, la civiltà antichissima di quel paese, la urbanità, e la riputazione naturale delle moltitudini, le copiosissime scuole private, ed altri rinfranchi, che là si ritrovano, fanno molto meno necessario, molto meno pressante un provvedimento legislativo. Posta la necessità della legge, la questione rimane di sapere se essa debba essere generale o speciale. Io dichiarava ai Commissarii che non poteva se non ripetere loro le cose medesime che già aveva espresso al Senato. Quanto ai principii, o generale o speciale che la legge sia, essi rimangono sempre molto larghi, molto semplici, molto evidenti. Quanto al mio fine, egli è conseguita egualmente. Le leggi attuali non si pongono in nessuna contraddizione con questo schema, salvo che dopo l'ultima modificazione il *minimum* in vece di essere applicato dallo Stato, o da una legge sempre immutabile, verrebbe applicato da ciascuna provincia. In conseguenza io non ho motivo assoluto di respingere l'una o l'altra forma di legge, ed anzi vedendo l'ufficio centrale così persuaso della bontà e bellezza del suo concetto, vale a dire di porgere alla legge un carattere generale, di fare con questa prima legge, come ben diceva il Relatore, un primo solenne atto di unificazione italiana, come poteva io contraddire? in che maniera lo poteva fare io, che ho sempre per l'intera vita mia desiderato quest'unione della gran famiglia italiana, e mentre sono queste le massime, che professa il Governo, di cui oggi ho l'onore di far parte?

Ma io avvertiva l'ufficio centrale, ed or ricordo al Senato, che per verità alcuni Senatori rinunciarono al loro proposito di spingere oltre la questione in vista che la legge avrebbe avuto un carattere speciale, interamente locale.

L'ufficio centrale è testimone che il voto fu ritirato in aspettazione di una legge non più generale, ma speciale. Io medesimo dichiarai che quando il Senato mi avesse concessa una legge speciale, mi sarei tenuto soddisfatto. Dopo questa dichiarazione necessaria per porre in salvo la lealtà del Ministro, io non posso fare se non dei voti, perchè il Senato accetti volentieri la generalità della legge; a ogni modo pregherei la sua lealtà a non compromettere per questo primo capitolo la sorte di tutta la legge che assai m'interessa.

Presidente. Il Senatore Linati ha la parola.

Senatore Linati. Parmi anzi tutto dover richiamare l'attenzione su questo fatto, vale a dire, che quasi tutte le province del regno hanno una legge scolastica, la quale per quanto possa essere in alcune parti una modificazione della legge del 13 novembre 1859, non di meno è un corpo completo di legislazione scolastica, rispettivamente a quelle province nelle quali venne promulgata. Così la Sicilia, così il regno di Napoli, così le Marche e l'Umbria, e così la Toscana, senza parlare delle antiche province del regno hanno una compiuta legislazione scolastica. Rimane unicamente

l'Emilia per confessione dello stesso Ministro della pubblica istruzione sprovvista di una legislazione in fatto di istruzione pubblica elementare.

Ne rimane sprovvista interamente in alcune province, provvista insufficientemente in altre. Di questo fatto presero nota tutti gli oratori che nella seduta di ieri l'altro oppugnarono l'opportunità di una legge generale che avesse influenza su tutte le parti del regno. Essi giustamente avvertivano che dovendo essere presentata al Parlamento una legge generale per tutto il regno, coordinata a tutte le altre parti del sistema amministrativo, fosse intempestivo il formularne una la quale per alcune parti fosse insufficiente, per altre fosse superflua; poichè esistevano già in quelle parziali legislazioni le disposizioni che formano parte sia della legge presentata primitivamente dal Ministero, sia del secondo schema presentato dall'ufficio centrale. Queste considerazioni parvero ieri l'altro far inclinare la maggioranza del Senato all'opinione che si dovesse provvedere con una parziale disposizione per la sola Emilia. Non è quindi senza sorpresa che veggio oggi lo schema messo fuori dall'ufficio centrale avere un carattere generale, e quindi rimettere in campo tutte le questioni, tutte le difficoltà, tutte le opposizioni che furono fatte ieri l'altro, e quindi ricominciare da capo a discutere ciò che parve abbastanza chiarito, mentre il signor Ministro ha con eccedenti prove addimostrate le male condizioni della istruzione elementare nelle province dell'Emilia; io potrei aggiungere altre parole a quelle che egli così saviamente ha pronunciate, e che sarebbero in parte la riproduzione di quello che altra volta io diceva in quest'assemblea.

Difatti dallo cifre che altra volta ebbi l'onore di esporre al Senato risulta che l'istruzione femminile manca in 288 comuni dell'Emilia. Che la istruzione maschile manca completamente in 57 comuni; che 54 mancano completamente d'istruzione sia maschile che femminile.

Se da queste generalità che io conosco bene, passo a parlare delle mie province, dirò che la provincia di Parma conta 258,500 abitanti, nella quale, ad onta delle leggi anteriormente pubblicate e dell'effetto che esse ci hanno prodotto, non vi sono che 92 maestri elementari; ai quali pertanto corrispondono per ciascuno 2810 abitanti.

Se si calcola adunque che un quarto circa della popolazione sono fanciulli atti alla scuola, si può asserire che vi è un maestro per ogni 700 fanciulli, il che significa che almeno 650 sono posti nella impossibilità di ricevere la menoma istruzione.

Accennava il Ministro che negli Stati Parmensi l'antica legislazione era buona, ed io convengo con lui; ma la legge amministrativa ha reso impossibile la esecuzione di quella legge; perchè l'articolo 84 della medesima dà autorità ai municipii di nominare e licenziare i maestri e fissar il loro stipendio; e per tal modo si rendono eluse le disposizioni tutte di legge rivolte alla nomina, sicurezza ed avvenire dei maestri.

Se ora noi adottassimo lo schema di legge proposto dall'ufficio centrale, esso non avrebbe che un effetto assai limitato, e superfluo, dirò quasi, nelle province che posseggono già una intera legislazione. Ma nelle province dell'Emilia la cosa corre assai diversamente, perchè ivi a quasi tutte le parti che rendono una istruzione utile e proficua, non è provveduto.

Non basta avere alcuni ordinamenti, non basta avere parziali articoli, conviene avere un corpo di legislazione della pubblica istruzione come per tutti gli altri rami del servizio pubblico. Che sarebbe di chi volesse applicare 20, 30 articoli di un Codice penale ad alcune province, o 20 o 30 articoli di un Codice amministrativo, separandoli, segregandoli da quelli altri che li spiegano, che li confermano, che li corroborano e danno loro forza ed efficacia?

Egli è un disconoscere la importanza della pubblica istruzione il credere che con pochi articoli, stegati gli uni dagli altri, si possa conseguire un effetto, quando non è prescritto il modo di esecuzione, non è provveduto alle persone, alle autorità che debbono curare l'osservanza della legge, quando tutto è lasciato in balia o del caso o dell'arbitrio.

Noi nell'Emilia abbiamo già avuto diverse pubblicazioni di leggi scolastiche parziali, le quali non hanno fatto che produrre una grande confusione e renderne impossibile la stessa esecuzione.

Se il Governo dell'Emilia avesse conservato negli Stati Parmensi l'antica legislazione, la quale era in armonia cogli ordinamenti amministrativi, tutte le cui parti si corrispondevano fra loro, sarebbe ancora possibile in quelle sole province di vedere eseguita la legge, di vedere sviluppata la pubblica istruzione nelle varie sue parti a norma di essa.

Oggi neppure questo si può; gli ordinamenti che oggi si promulgano incontrerebbero difficoltà nelle parti residue degli ordinamenti antichi, lo incontrerebbero nelle leggi promulgate durante il Governo dell'Emilia, le incontrerebbero nelle disposizioni e circolari emanate dal Ministero durante il 1860; cosichè non si farebbe che aggiungere confusione a confusione, disordine a disordine, egli è per questi motivi che io propongo la promulgazione in modo puro e semplice del Titolo 5° della legge 13 novembre 1859; perchè allora avremo un corpo di legislazione intero; sarà più o meno perfetto, avrà delle mende da correggere, il che si farà quando si promulghi una legislazione uniforme per tutto lo Stato; ma frattanto il disordine sarà tolto, frattanto ad ogni cosa sarà provveduto; vi sarà provveduto con chiarezza, vi sarà provveduto compiutamente. Ma se noi facciamo delle parziali disposizioni, noi non avremo che confusione e disordine, come ho detto di sopra.

Or dunque io dico, se hanno potuto dei Commissarii straordinari promulgare leggi complete nelle province delle Marche, dell'Umbria, del regno di Napoli e nella Sicilia; se le condizioni speciali in cui quelle popolazioni si trovarono, hanno potuto procurare loro il bene di

avere una legislazione completa, perchè mai oggi che una legge sulla pubblica istruzione è presentata al Senato, al primo Corpo dello Stato, non procurare lo stesso beneficio alle province dell'Emilia? e solo perchè non abbiamo avuto un Dittatore che promulgasse una legge, non avremo una legge completa? Rimarremo unici privi di beneficio di una legislazione in fatto di pubblica istruzione?

Io sottopongo queste considerazioni al Senato, perchè quando siasi promulgata una legge parziale per l'Emilia di 7 od 8 articoli, oppure sia estesa all'Emilia quella legge che oggi è sottoposta al Senato dall'ufficio centrale unitamente al Ministero, noi non avremo che alcune poche disposizioni, disposizioni insufficienti alle quali manca il principale modo di esecuzione; avremo poche disposizioni, una legislazione incompleta, e questa per la sola Emilia, mentre le altre province sono largamente fornite di leggi scolastiche.

A me pare che il voler estendere questa legge a tutto il regno, o non provvedere compiutamente alle province dell'Emilia; sia un operare come chi volesse dare del pane a chi ha una mensa largamente imbandita, lasciando digiuno chi abbisogna di immediato nutrimento. Quindi come emendamento all'articolo I di questa legge, io propongo un articolo col quale si mandi promulgare nelle province dell'Emilia il Titolo V della legge 13 novembre 1859 ed i regolamenti che ne dipendono.

Questo mio emendamento è concepito nei termini seguenti:

« 1. Dalla promulgazione della presente legge avranno pieno ed intero vigore nelle province dell'Emilia il titolo 5 della legge 13 novembre 1859 N. 3725 e i regolamenti che ne dipendono.

« 2. Un decreto Reale provvederà a ripartire tra le autorità scolastiche istituite dal Governatore dell'Emilia con decreto del 22 gen. 1860, le facoltà e le incombenze conferite alle autorità scolastiche delle antiche province dal regolamento del 23 dicembre 1859. »

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Io propongo un emendamento al primo articolo del nuovo progetto dell'ufficio centrale in questi termini:

« L'istruzione elementare sarà regolata nelle province dell'Emilia secondo le seguenti norme. »

« L'istruzione elementare inferiore è data gratuitamente in tutti i comuni. »

Non ho bisogno di avolgere le ragioni che mi inducono a presentare questa mia proposizione che non è altro che la conseguenza di quella che presentai al Senato nell'ultima tornata, e che avevo ritirata. Le parole latease del signor Ministro che ebbe la gentilezza di alludere alla mia proposta nell'ultima tornata, mi dispensano da ulteriori spiegazioni.

Presidente. Il Senatore **Piazza** ha la parola.

Senatore **Piazza**. Io aveva domandato la parola per parlare sul nuovo progetto e deporre sul tavolo della

presidenza un emendamento. Ora l'onorevole Senatore Linati ha fatto una proposta che eliminerebbe il progetto attuale per sostituirvi il titolo V della legge 13 novembre 1859. Perciò se il signor Presidente lo credo io mi riserverò a parlare nel caso che venisse respinta la proposta del Senatore Linati per estendere la legge del 1859 nell'Emilia poichè se la proposta del Senatore Linati venisse approvata io non avrei più ragione di fare il mio emendamento al nuovo progetto.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Pallavicino-Mossi.

Senatore Pallavicino-Mossi. Vorrei fare non pochi appunti alle nozioni statistiche esposte dall'onorevole Ministro; nonchè dall'onorevole Senatore Linati; ma non voglio trarre in lungo la discussione, la quale fece perdere già molto tempo al Senato. Mi restringerò a ringraziare l'onorevole signor Ministro delle gentili parole che mi ha rivolte e della giustizia che ha coll'ufficio centrale voluto rendere all'antica amministrazione delle scuole della provincia cui appartengo.

Presidente. Se nessun altro Senatore chiede la parola, comincerò a domandare se la proposta del Senatore Linati è appoggiata.

Chi vuole appoggiarla, si alzi.

(Appoggiata).

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Io penso che prima di venire alla votazione, che debbe dare la prelazione ad una delle varie proposte fattesi, cioè quella dell'ufficio centrale o quella del Senatore Linati, debbasi necessariamente determinare in massima se si intenda di fare un progetto di legge per tutta l'Italia, o specialmente per una sola provincia. Su di ciò il Senato non ha votato; conseguentemente finora non si conosce l'opinione del Senato a questo riguardo. È necessario, è indispensabile che anzi tutto ciò si sappia, perchè è inutile, ed anzi pare a me impossibile il votare un progetto di legge senza sapere in prima se questo progetto sarà applicabile a tutta Italia, o soltanto ad alcune province.

Io diceva nell'ultima seduta che non avrei accettata una legge generale, e che avrei accettata invece una legge speciale per quelle province che per circostanze affatto particolari ne potessero abbisognare.

Prego il Senato di volermi permettere di dire pochissime parole per giustificare questa mia opinione.

La mia opinione, o signori, non si fonda sopra una preferenza che io dia alla legislazione, toscana, o napoletana, o siciliana, od a quella che si contiene nella legge del 1859. Io deduco le ragioni di questa mia opinione da più alta massima, da una massima generale, relativa al modo con cui credo sia opportuno di procedere in fatto di riforme legislative in Italia. Siccome si tratta ora di fare applicazione di una massima la quale può avere simile applicazione in moltissimi altri casi: così parmi non debba tralasciarsi questa circostanza senza che si consideri la questione anche dal lato delle con-

seguenze che lo scioglimento di essa può avere, ove la massima stessa sia applicata ad altre parti della legislazione.

Noi abbiamo attualmente in Italia sopra i molti rami dell'amministrazione un gran numero di diverse leggi. Esse sono tante per ciascun ramo dell'amministrazione, quanti sono i paesi che erano retti da governi diversi e separati.

Ora si domanda, questa legislazione, la quale in definitiva deve essere ridotta ad unità, è egli conveniente toccarla alla spicciolata, variando ciascuna legge solo in qualche parte, finchè non possa essere definitivamente rifatta, ovvero non debbe preferirsi di conservare ciascuna legge, com'è, per quanto sia possibile, attendendo il tempo di generale e definitiva riforma della legge stessa?

Io sono d'avviso che convenga sopportare gli inconvenienti che possono nascere dall'imperfezione delle varie leggi attuali, ed aspettare il tempo in cui una legge generale possa essere fatta sopra ciascuna materia.

La ragione di questa mia opinione, ripeto, non è fondata nella bontà rispettiva delle varie leggi, che esistono nei vari luoghi, ma sibbene in una ragione politica la quale credo sovrasti alle ragioni intrinseche alle leggi stesse.

Le varie Province di cui è composto il Regno d'Italia dovettero subire molte e gravi riforme in fatto di legislazione. Ciascuna di esse aveva nelle varie parti dell'amministrazione le sue leggi sotto i governi che sono cessati.

Vennero dei governi provvisori, i quali si diedero cura di introdurre delle variazioni in molte parti della legislazione, e ciò si fece specialmente nella materia dell'istruzione per la quale esistono nuove leggi date dopo la caduta dei vecchi governi, e nella Sicilia, nel già regno di Napoli, nell'Umbria, nelle Marche, nella Toscana, nelle antiche Province, ed in Lombardia.

Si divisa ora di toccare di nuovo, ma parzialmente queste leggi in modo da stabilire una seconda legislazione provvisoria, la quale sarebbe destinata fra non molto anche essa a cessare.

Or questo sistema è egli conveniente, è egli politico per l'Italia nostra? Non lo credo.

Ogni variazione di legislazione trae con sè lo sconvolgimento di molti interessi, produce necessariamente dei malcontenti, lascia ognora una traccia, la quale non sempre è gradevole a chi la debbe subire.

Or dunque, è egli buona massima di politica, allo stato attuale del Regno d'Italia, di sconvolgere per poco tempo le varie parti dell'amministrazione con parte di leggi provvisorie in aspettazione di una legge generale, la quale invociamo e speriamo non sarà per tardare gran fatto?

È egli conveniente di sollevare tutti gli interessi per provvedere a migliorare ciò, che sicuramente può essere migliorato, ma per migliorare solo in parte, e transitoriamente? È vale la pena per un tale miglioramento di

sovvertire la legislazione, e d'offendere tanti interessi? Ripeto che io non lo credo.

Io ammetto che vi hanno difetti nell'attuale legislazione, o nelle varie parti dell'amministrazione che da questa legislazione sono rette, ma questi difetti sono al postutto un danno infinitamente minore di quello che verrebbe da queste modificazioni continue, le quali sconvolgono tanti interessi, tolgono l'autorità morale alla legge, o disgustano l'universale.

Penso conseguentemente che si debba in massima, ed in fatto d'innovazioni legislative, adottare il principio di lasciare sussistere le varie leggi speciali che reggono le varie parti dell'amministrazione dello Stato nella condizione in cui si trovano attualmente; credo che convenga rassegnarsi a subire anche quelle imperfezioni, che quelle leggi abbiano, in aspettazione di una legge generale.

L'unica eccezione che io farei a questa massima, è allorchando esista una legge la quale si trovi assolutamente in contraddizione coi principii costituzionali e coi principii fondamentali del Governo che attualmente ci regge, ovvero, nel caso che non esista assolutamente alcuna legge sopra alcuna materia intorno alla quale sia necessario ed urgente un provvedimento. Questa è la sola eccezione che io sono disposto a fare a questo riguardo.

Ora venendo all'applicazione di questa massima al caso del quale si parla, io veggio esistere in Napoli, in Toscana, nelle antiche Province, nella Lombardia una compiuta legislazione in fatto di pubblica istruzione, la quale, ove più, ove meno, si accosta ai principii della libertà.

Ora io credo, che applicando il principio che ho esposto, convenga di lasciare sussistere queste legislazioni e di non accingersi a ritoccarle parzialmente, suggerendo brani di legge a leggi compiute, che non hanno, quasi ovunque, che pochi mesi di vita.

Quindi mentre io sono disposto a votare una legge che provveda ai bisogni delle province, che non sono provviste di legislazione a questo riguardo, voterò contro un brano di legge generale ed applicabile a tutta l'Italia.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io mi guarderò dal ripetere le eccellenti ragioni, che sono state svolte testè dall'onorevole Senatore Cadorna, perocchè non potrei che indebolirle, passandole per il mio labbro: ma nel senso stesso in cui parlò l'onorevole Senatore, cercherò di rispondere ad un'osservazione fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

Egli ci disse che l'ufficio centrale colla sua proposta insisteva per provvedimenti generali affine di provvedere ad uno scopo di unificazione; che con questi articoli del progetto si provvede a far cessare delle dissonanze che ci erano nelle legislazioni delle diverse parti del Regno.

Ora io mi permetto di osservare: è ella veramente im-

portante, è ella veramente dignitosa questa unificazione da cui si vorrebbe incominciare?

Richiamo, per non ripeterle, le osservazioni che ha fatto l'onorevole Senatore Cadorna; ma dico poi, cosa unifichiamo noi con questo progetto? Unifichiamo il sistema generale dell'istruzione elementare? No. Unifichiamo tutta l'istruzione, o almeno il regime dell'istruzione elementare? No, giacchè non ci occupiamo che dell'istruzione elementare di grado inferiore, e resterebbero ancora le dissonanze dell'istruzione elementare del grado superiore, poi tutto quello che si collega al sistema di generale pubblica istruzione che riguarda l'educazione più elevata. Dirò anzi, che queste dissonanze si faranno anche maggiori, giacchè questo progetto provvedendo solamente con alcune disposizioni e non con un generale sistema, lascerà sussistere, come lo dice l'ultimo articolo del progetto medesimo, tutte quelle parti del regime attuale dell'istruzione elementare superiore che vige nelle diverse province, in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Ora quelle parti che rimangono in vigore nelle altre province dello Stato, saranno tanto più in dissonanza, quando si lasciano sussistere con una nuova disposizione generica, in quanto che quelle tali dissonanze erano prima coordinate ad altre disposizioni che noi aboliamo ed ora non si troveranno nemmeno più coordinate con quelle che vogliamo lasciar sussistere.

Io credo adunque di appoggiare, per quanto da me dipende, le giustissime riflessioni presentate dall'onorevole Senatore Cadorna, ed aggiungerò una sola parola per dire non esser vero che anche nel progetto che tende a provvedere soltanto all'Emilia, come vi provvederebbe lo emendamento del Senatore Linati, noi cerchiamo di unificare. Se non modificammo materialmente ne' mezzi, modificheremo nella sostanza. Noi abbiamo in quasi tutte le province dello Stato, meno l'Emilia, provveduto a questo essenziale bisogno dell'istruzione elementare per l'infima classe del popolo; noi stiamo per dare all'Emilia ciò che vi manca, e perciò vi sarà unificazione di scopo, se non vi sarà unificazione di mezzi.

Senatore Sauli. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Senatore Cadorna, e considerando la misera posizione delle province nelle quali io son nato e sapendo che colà i maestri elementari sono anche adoperati per altri uffizi, per uffizi religiosi cioè, i quali sono anch'essi di prima necessità, proporrei per art. 1 della legge che si sta disputando o della quale approvarei tutte le disposizioni, proporrei dico quest'articolo mercè del quale nei poveri Comuni si può dare un'educazione compiuta alla gioventù.

« Art. 1. Sono mantenuti i metodi e le istituzioni attualmente in uso presso i Comuni dai quali si è già provveduto all'istruzione elementare dei loro abitanti.

« Le norme seguenti vengono adottate nei Comuni che ne sono ancora sprovvisti. »

Allora in seguito si adotterebbero gli altri articoli quali vennero proposti dall'ufficio centrale.

Presidente. La prego di deporre l'emendamento.

Senatore Di S. Martino. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Sento il bisogno e il dovere di domandar la parola per esporre poche osservazioni al Senato conformi a ciò che dicevano testè gli onorevoli preopinanti Senatore Cadorna e Senatore Lauzi, coi quali io sono pienamente d'accordo. E mi sia permesso d'aggiungere: io veggio pur troppo che vi sono certi spiriti simmetrici, i quali grandemente preoccupati di questo bisogno incalzante, urgentissimo di tradurre i grandi principii unificatori negli ordini legislativi e amministrativi, vorrebbero evitare ogni indugio e credono che si debba senza sosta por mano ad attuar il principio unificatore; ma ciò per qual via? Lo dirò francamente: con un'importazione estemporanea e precoce.

Imperocchè, o Signori, non bisogna dimenticare che noi siamo in presenza di tante cospicue regioni, delle quali ciascuna possiede nobili tradizioni, istituzioni antiche, le quali, convengo benissimo, saranno suscettive di progressi e di miglioramenti, ma in fine, fatto il bilancio del bene e del male, dei vantaggi e degli inconvenienti, possono rendere meno urgente il bisogno di una riforma.

Io mi associo pertanto pienamente al concetto dell'onorevole Senatore Cadorna, e lo ripeto, io credo che precipitare questa opera, e non affidarla alla lenta e paziente elaborazione di studii lunghi e conscienciosi, sarebbe un pericolo, sarebbe un improvvido pensiero.

Per locchè io sento la necessità di associarmi, come dissi, all'emendamento del Senatore Linati, il quale si uniforma nel medesimo tempo a quello del Senatore Cadorna.

Senatore S. Martino. Io non comprendo l'opposizione che si fa a questa disposizione che rende comuni a tutta l'Italia pochi articoli elementari nei quali la legge che proponiamo (tolte le province che difettano di legislazione) non cambia che pochissime cose. Desidero anch'io che, per quanto è possibile, si proceda per leggi generali, le quali abbraccino interi ordinamenti di tutti i rami d'amministrazione. Ma credo di poter dire che ciò non si otterrà se non con lunga e difficile opera. ●

Ma se noi ricusiamo intanto di cogliere le occasioni che si presentano, di unificazione, faremo come quell'avaro che eredesse di poter fare una fortuna sempre a milioni, e che disprezzasse le cifre minori. Noi dobbiamo coglierle tutte, non lasciarne passar nessuna, e unificare sempre con impegno tutte le parti dell'amministrazione mano mano che se ne presenta il bisogno. Riconosco coll'onorevole Senatore Cadorna che a questo desiderio non si soddisfa così facilmente, che vi sono non pochi impedimenti. Ma a questi si ovvia col tempo e col senno.

Pertanto se nella discussione degli articoli che sono proposti e dal Ministero, e dall'ufficio centrale, il Senato

riconoscerà conveniente di modificar qualche cosa, credo che l'ufficio centrale si adatterà e sarà fortunato di accordare tutte le modificazioni che possono occorrere acciocchè la legge divenga generale.

Noto però, per l'impressione che può aver fatto sul Senato l'osservazione dell'onorevole Senatore Vacca, che questa legge non ha nessun carattere di volersi imporre per violenza alle popolazioni napoletane.

La legge che fu pubblicata in Napoli è a un dipresso identica a questi principii. Oltre a ciò noi protestiamo, che, secondo il nostro concetto, venendo a proporre al Parlamento di fare una legge sola per tutta l'Italia, abbiamo creduto di presentarla ad un Corpo che la discutesse con tale libertà di giudizio, e con tale libertà di voto che non fosse assolutamente possibile il sospettarla di violenza.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Senatore S. Martino. Ritengo per altra parte che siamo d'accordo coll'onorevole Senatore Vacca nel giudicare il valore delle proposte dell'ufficio centrale.

Ho detto che le discussioni che possono sorgere e principalmente in quella degli articoli, potremo metterci di accordo con gli onorevoli Senatori, che appartengono alla Toscana, se li giudicano in qualche parte sconvenienti per quelle province; potremo metterci d'accordo con l'onorevole Senatore Linati, che sembra voler fare qualche variante.

La legge non contiene principii astratti: l'istruzione elementare si applica con le stesse basi, con gli stessi principii a tutta l'Italia.

La quantità delle cose che si vogliono insegnare è indicata ad evidenza dalla natura istessa dell'istruzione; e quindi, sotto quest'aspetto, non vi sarà nessun inconveniente a fare una legge generale.

«Quanto alle persone che si dedicano all'insegnamento, noi avremo tanto maggior agio di unificare ed in questa parte ci accosteremo anche maggiormente ai principii di libertà, in quanto rispetteremo maggiormente l'autonomia dei comuni. Su questo punto vi è qualche articolo sul quale l'ufficio centrale non è pienamente d'accordo, e su questo noi potremo discutere e potremo intenderci.

Ma intanto ripeto che le discrepanze che possono esistere, sono cose di semplice applicazione e non ci debbono per nulla impedire di far oggi cosa che possa tornar utile all'universale.

Io ho appartenuto per gran parte della mia vita alla amministrazione, so quanto sia arduo amministrare e difficile il farlo, allorchè le amministrazioni centrali e provinciali deggono, ad ogni passo che fanno, ricorrere ad una legislazione diversa.

Questo stato di cose è ora anche più grave, e credo che si debbano ripetere da ciò le difficoltà, le lentezze che prova tutta la macchina governativa; quindi quanto più noi daremo opera a liberarci da questa triste condizione, renderemo un servizio importantissimo al paese.

Per conseguenza mi riservo di prendere la parola per fare altre osservazioni in proposito, quando verranno in

discussione gli articoli. Aggiungerò solo una delle ragioni per cui l'ufficio centrale si è accordato a comprendere anche le province napoletane nella legge, ed erano le penalità soverchie portate dalla legge esistente.

Secondo quella legge, al principio dell'anno scolastico, il sindaco manderà alla Commissione la nota dei fanciulli pervenuti all'età prescritta.

« La Commissione comunale inviterà i loro genitori ad adempiere quest'obbligo, e in caso di inadempimento, per la prima volta, farà loro un' ammonizione. In caso d'ostinazione, dopo un mese, farà affiggere nella chiesa e nella casa comunale i loro nomi, che saranno letti pubblicamente dal parroco in chiesa in ogni domenica del mese. »

« Art. 2. I padri di famiglia che trasandano l'obbligo prescritto dall'articolo precedente non potranno ottenere soccorsi di pubblica beneficenza, come matrimoni per le loro figliuole, soccorsi dai monti frumentari ecc. e non saranno adoperati nei lavori pubblici nè in alcun pubblico ufficio. »

A fronte di queste penalità che l'ufficio centrale ravvisò non convenienti ai tempi in cui viviamo, ha creduto di poter con più ragione adottare il proposto temperamento di estendere a tutta l'Italia la legge che propone.

Io prego ora l'onorevole Senatore Vacca di voler dichiarare se a fronte di questa lettura, non crede fondato il giudizio dell'ufficio centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Mi sembra, o signori, che se noi procediamo di questo modo, non si sa quando cominceremo a discutere veramente la legge.

Sono quindi d'avviso che converrebbe decidere quale dei due sistemi si vuole seguire, o il sistema di una legge generale, o quello di una legge applicabile solamente all'Emilia.

Mi sembra che, presa una decisione di questo genere, si potrà progredire oltre più facilmente.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Prego il Senato a permettermi una spiegazione assai breve.

Comincio dal rendere omaggio alla nobile lealtà dell'onorevole Senatore S. Martino; sarei dolente per certo se colle mie frasi avessi potuto dar luogo ad un'interpretazione la quale non era punto nella mia mente.

Quando io parlava d'importazione violenta intendeva solo accennare al pericolo di certe applicazioni dei nuovi istituti, i quali potrebbero giungere estemporanei e troppo precoci...

Ne vogliamo una dimostrazione? Ponete che la legge passi come è stata ultimamente emendata dall'ufficio centrale; ebbene, ognuno vede che allora il Comune dovrà spiegare una grande influenza, il Comune dovrà funzionare come un gran fattore in codesti nuovi ordinamenti di leggi.

Ebbene, io domando, iusino a tanto che la nuova legge che provvede all'ordinamento amministrativo non

sia in vigore, in qual modo potressi egli ottenere questa iniziativa del Comune? Sventuratamente le condizioni del Comune del nostro paese, del reame di Napoli, sono deplorabilissime.

Ecco dunque una ragione di più che non mi potrebbe permettere di assentire una legge che in atto incontro-rebbe ostacoli per me insormontabili.

Dopo queste spiegazioni, mi accosto all'emendamento proposto dal sig. Senatore Libati.

Presidente. La parola è al signor Senatore Niutta.

Senatore Niutta. Si conviene che si debba emanare una legge relativa alla pubblica istruzione elementare; ma il Senato è invitato a pronunziarsi sopra due opposte sentenze; l'una intende che questa legge sia limitata all'Emilia, e l'altra che sia resa generale all'Italia.

Ora io mi associo al sentimento di coloro che credono doversi la legge rendere comune, poichè il bisogno dell'istruzione elementare inferiore non si sente solo nell'Emilia ma in tutta Italia.

Si obietta che a questo bisogno già provvedano le diverse legislazioni delle province italiane.

Io non so se vi provvedano a sufficienza, ma è certo però che non si provvede in modo uniforme; quindi il bisogno di fare una legge che si estenda a tutto il regno. Si è soggiunto che era urgente di provvedere per l'Emilia, tanto più che una legge generale è difficile a farsi, nè potrebbe presentare per ora fuorchè un carattere di provvisorietà.

Quanto alla difficoltà, io per vero dire non so vederla così grande, come appare a taluno. Non si tratta infine d'altro fuorchè d'un progetto relativo all'istruzione elementare inferiore, ch'è l'insegnare a leggere, a scrivere ed i principii dell'aritmetica e del sistema metrico. Del resto, quando si tratta d'una legge, bisogna limitarsi ai principii generali che sono fecondi di applicazioni e di conseguenze, bisogna solo esprimere le massime dirigenti, e non entrare nei particolari che appartengono alla materia regolamentaria.

Ciò posto, perchè mai la legge avrebbe il carattere di provvisorietà? È necessario, è utile che tutti apprendano a leggere, a scrivere, ed i primi rudimenti di cui si è parlato? Certamente, nessuno dirà di no. Ora una legge che stabilisce questo principio sicuramente non potrebbe mai rivestire il carattere sovaccennato. In secondo luogo, l'istruzione elementare debb'essere o no gratuita? Io posso far fede che nelle province napoletane ciò non si è mai rivotato in dubbio. Nè certo alcuno vorrà sostenere che la istruzione elementare, della quale profitano massimamente i poveri, non debba essere gratuita, quando è tale anche l'insegnamento che si dà nelle università.

Ma per dare l'istruzione elementare, ci vogliono dei maestri che naturalmente debbono avere requisiti di idoneità e di moralità. Ma chi farà la scelta di tali maestri e la verifica delle correlative qualità? Non credo che vi sia chi voglia contrastare questa facoltà ai Comuni in tempo in cui s'intende di dare ai mede-

bimi le maggiori attribuzioni nelle cose che d'avvicino toccano i loro interessi, e massimamente nel caso di cui si tratta, mentre essi debbono principalmente sopportare la spesa dell'istruzione elementare. Altronde ciò non esclude la vigilanza superiore di chi rappresenta la provincia.

Or niuno vorrà negare la verità di siffatti principii, che sono appunto quelli che informano la proposta legge.

Al contrario: formando una legge speciale per l'Emilia, si va incontro ad una grave difficoltà; imperocchè se si vuol dare all'Emilia una legge speciale, che certamente deve suporsi ottima, perchè non applicare questa a tutto il resto d'Italia? E se mai si trova che alcune delle provincie italiane abbiano una buona legge sulla materia, perchè non estendere la stessa alle altre provincie italiane in conseguenza del principio dell'unità del regno, la quale esige, per quanto è possibile, la unificazione delle leggi?

Altronde la materia dell'insegnamento elementare non comporta diversità di metodi e di sistemi nè di norme legislative.

Si vorrebbe applicare alla sola Emilia il titolo 5° della legge 13 novembre 1859. Ma se si incontra difficoltà a passare alla discussione di sei o sette articoli, quanti sono quelli che si contengono nel progetto ministeriale modificato dall'ufficio centrale, come si vorrà poi senza cognizione di causa rendere comune all'Emilia 65 articoli dei quali il Senato non ha preso mai conoscenza, giacchè la legge del 13 novembre 1859 non fu votata dal Senato e dalla Camera elettiva? Si dirà forse che ciò si farebbe provvisoriamente, ma coloro i quali credono che non si possa rendere comune all'Italia il progetto di legge che ci si propone, perchè sembra loro di ravvisarvi un non so che di provvisorio, come potrebbero ammettere che per l'insegnamento elementare il Senato voti provvisoriamente una legge di 65 articoli per l'Emilia?

In conseguenza di che io porto avviso che la proposta legge si renda comune a tutto il regno italiano.

Senatore D'Afflitto. Ho presa la parola principalmente per difendere la legge pubblicata nelle provincie napoletane dall'accusa portata contro di essa da un membro dell'ufficio centrale, cioè che per la parte concernente le punizioni contro i padri di famiglia che trascurassero di mandare a scuola i loro figliuoli, sembra non appartenere ai tempi moderni. Francamente dirò che sono stato maravigliato di questo acere rimprovero, perocchè quelle punizioni hanno molta affinità con quelle che il Ministro dell'Istruzione Pubblica proponeva nel suo disegno di legge. Egli è vero che l'ufficio centrale stimava di non doverle ritenere: ma basterà ad escludere l'accusa il vedere ora proporre quelle punizioni da uno degli uomini che più onorano i tempi moderni.

Forse ha fatto impressione all'ufficio centrale l'affissione nella chiesa ed alla porta del comune de' nomi dei padri trasgressori. Ma io farò osservare che questa pena muta di carattere a seconda dei fatti che ne sono

colpiti. Se si applicasse all'inadempimento dei doveri religiosi, si certamente ricorderebbe i tempi del santo ufficio, perchè renderebbe pubblico quel che ha diritto a rimanere nel segreto del santuario della coscienza. Ma il denunziare alla pubblica opinione l'inadempimento di un pubblico dovere, mi sembra non solo una pena legittima, ma un indizio di civiltà progredita. Io sostengo che se venisse un giorno in cui potesse riuscire sufficiente la pena di denunziare alla pubblica opinione il trasgressore, quel giorno si potrebbe proclamare completa la moralità del popolo.

Senatore Cibrario. Non ha letto tutto, continui a leggere.

Senatore D'Afflitto. V'ha pure l'esclusione dai lavori pubblici nella legge napoletana a differenza della proposta ministeriale. Ma forse si lasciò l'autore di quella legge trasportare da eccessivo amore per l'istruzione del popolo, e questa non mi sembra grave colpa.

Passando poi alla quistione principale, io mi associo interamente alle osservazioni del Senatore Cadorna. Farò solo rilevare che nella discussione si è dai più manifestata una certa ripugnanza alla formazione di una legge generale, ed a me pare che di questa ripugnanza sia precipuamente cagione la inopportunità della legge. E di vero, le quistioni che si sono sollevate nella discussione si riferiscono meno alla materia dell'insegnamento che ai rapporti fra lo Stato, le provincie ed i comuni, ed ai limiti da lasciare alla libertà di questi ultimi. Credo che altre gravi quistioni solleverà l'articolo concernente il sussidio che lo Stato darebbe ai comuni incapaci di sostenere quel carico. Or tutte queste difficoltà forse spariranno o perderanno gran parte della loro importanza, quando le leggi che organeranno definitivamente l'amministrazione dello Stato saranno sanzionate e per avventura avranno attribuito interamente ai comuni ed alle provincie il carico di provvedere a questa parte della pubblica istruzione. Per queste considerazioni e per quelle già sviluppate dall'onorevole Senatore Cadorna, io porto opinione che convenga meglio dare alla legge un carattere speciale e provvisorio.

Ministro della Pubblica Istruzione. Io difenderò dalle principali accuse testè pronunciate il concetto di far qui una legge di carattere generale, sempre disposto ad accettarla eziandio quando non assumesse altra forma che la speciale.

Fu detto dall'onorevole Senatore Cadorna che con una legge generale noi guasteremmo le diverse legislazioni attuali che sono ora in atto. Risponderei prestamente che no, io quanto che i principii generali e semplici che la legge registra, non contraddicono sostanzialmente a nulla di ciò che attualmente sussiste.

Si disse che crescerebbero le dissonanze fra le leggi, se male non intendevo. Ma come crescono le dissonanze quando invece si farebbero sparire tutte? E cosa che io non capisco. So bene che rimarrebbero altre parti incidentali non determinate da questo primo schema di legge.

Ciò conserverebbe dunque in molti particolari e nelle minute applicazioni la varietà che oggi sussiste tra provincia e provincia, ma non la potrebbe aumentare.

Fu detto che ci è nel Senato una repugnanza viva, almeno si suppone che vi sia, ad accettare la legge con carattere generale per ciò che si crede opera inutile il farla oggi nella aspettazione di una prossima e compiuta legge.

Io rispondevo per l'altro in modo assai soddisfacente (così per lo meno pareva a me) a codesta obiezione; io dicevo che la legge compiuta può tardare assai tempo, e la può fare naufragio come la più parte delle leggi della pubblica istruzione lo fanno; io rispondevo che ad ogni modo la legge, se prossimamente verrà ad esistere, non potrà racchiudere certamente principii diversi da quelli che noi stiamo per sanzionare.

La mente che concepisce ed ordina la legge prossima è quella medesima che si unisce con voi a discutere e deliberare la presente.

Quanto al desiderare che la legge che noi stiamo deliberando non si coordini perfettamente con la nuova amministrazione interna del regno, io pure osservavo altra volta che tale pericolo non poteva incontrarsi. Due soli contatti, come suol dirsi oggi, ha lo schema della presente legge con la legge dell'amministrazione generale interna; l'uno coll'ammettere che vi dev'essere un governo ed una rappresentanza provinciale, l'altro coll'ammettere che le province saranno chiamate a risolvere alcuni punti riguardanti l'istruzione elementare.

Circa alla prima attinenza, io rifletteva che non è possibile, qualunque legge e qualunque ordinamento di province si voglia pensare, che non ammetta un governo ed una rappresentanza provinciale.

A rispetto dell'altro genere di relazione, io osservavo che dipende appunto dalla legge presente o dalle determinazioni che noi prenderemo, l'introdurre nella legge amministrativa tale condizione o l'altra relativa all'istruzione. La legge amministrativa interna come oggi viene presentata alla Camera dei Deputati, volendo serbare un'indole molto generale e sintetica, non racchiude questi particolari, non entra in queste disposizioni, più volte anzi notifica espressamente e chiaramente che lascerebbe ogni specificazione di questo genere alla legge scolastica quale sarà deliberata o sanzionata.

Dunque nessun pericolo di trovarci in conflitto nella presente legge con l'amministrazione interna. Si parlò del sussidio che fornirebbe lo Stato ai Comuni. Si disse che era da riconoscere prima se toccherebbe allo Stato o toccherebbe alle province l'assegnare cotesti sussidii; io ripeto che la legge amministrativa interna non vuole deliro nulla di ciò; la leggano attentamente, miei signori, e vedranno che ella si tiene sempre molto larga, molto sobria, molto sostanziosa appunto perchè vuol riuscire adattabile a tutte le condizioni dei luoghi come a tutte le esigenze dei differenti dicasteri.

Ma forse la repugnanza accennata sussiste; io però credo che derivi da un'altra fonte; e qui mi sia permesso parlare con alquanto franchezza e protestando che io non ho alcun intendimento di fare allusione non solo a individui, ma nemmeno a tali o tali province, parlo in genere piuttosto della natura degli uomini che di persone e casi speciali.

Ogni buon italiano, ogni cittadino illuminato desidera oggi ardentemente la maggior unificazione possibile del nostro paese; ma ognora quando si pensa a fare una legge di carattere generale, è inevitabile il toccare un po' più un po' meno profondamente le leggi della provincia A, e le leggi della provincia B. Allora ecco nel cuore umano svegliarsi un sentimento che ha una parte lodevolissima, svegliarsi, dico, un amore geloso per quella terra nella quale posava la nostra culla. Perfermo, accettare di lieto animo che una legge generale annulli o profondamente corregga le leggi locali della terra nativa, sembra quasi includere la confessione della poca civiltà, del poco progresso del natale paese.

Quindi un amor proprio legittimo nella sua radice, non sempre legittimo nelle sue applicazioni insorge e risulta. Anzi, qualche volta è avvenuto che trascenda fuori modo, e sempre con ottima intenzione e per lodevole zelo. Io ho inteso nell'altra Camera, o signori, per questo medesimo amor della terra nativa, giungere a proclamarsi come ottime e inemendabili alcune leggi criminali austriache, dimenticando persino che non erano leggi lombarde ma leggi dallo straniero recate in quelle province.

Senatore **Casati**. Domando la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho inteso per questa ragione medesima offendersi, inacerbarsi alcuni perchè si annunciava dalle Romagne che la istruzione pubblica non dovea colà rimanere più lungo tempo in condizione assai deplorabile. Si cominciò a protestare e ad affermare che la condizione di quella provincia a rispetto delle lettere e dell'insegnamento era florida o non inferiore a quella di alcuna altra parte d'Italia, talmente che per la incauta protesta, come bene capirete, gongolarono di gioia le gazzette ultra cattoliche e ne trassero largo profitto.

Ripeto che simile sentimento può essere al tutto legittimo, ma essere grandemente menziori che noi ci conveniamo a reprimerlo o per lo meno a mantenerlo in un limite ragionevole; se noi non facciamo questo distacco, se noi continuiamo in abitudine siffatta, nessuna legge di carattere generale verrà attuata fra noi.

Nullameno, poichè l'occasione mi viene innanzi, dirò brevemente il concetto mio sopra questa idea dell'unificazione.

Il Governo, di cui ho l'alto onore di far parte, ha proclamato che desidera, e per quanto da lui dipende, vuole fermamente tutta quella unificazione che è necessaria a tenere congiunta, coordinata, operosa la grande famiglia italiana, e nel tempo stesso desidera e vuole che siano alle province largite, o, a meglio dire,

restituite le più ampie franchigie e dappertutto si possa avverare il voto costante degli inglesi, il *self government* che tanto hanno a cuore.

Bisogna dunque accuratamente distinguere quale parte domanda rigorosa unificazione, quale può essere interamente abbandonata alla autonomia e legislazione locale.

Per me gli è chiaro che torna necessario di unificare tutto ciò che interessa sostanzialmente il principio d'ordine, la sicurezza comune e il fondamento primo di ogni prosperità. Or bene, o signori, esaminando e misurando a questa stregua il presente schema di legge, oso dire che noi versiamo in una materia nella quale la perfetta unificazione sarà utilissima e opportunissima, se non al tutto necessaria. Trattasi dell'istruzione elementare inferiore, cioè di quella istruzione che è la sola pur troppo la quale perviene a poco a poco a trapassare alle infime plebi, e quella è pertanto, ripeterò il detto da me altre volte, che racchiude e stringe in se stessa la difesa morale dell'umana società. Adunque sovra tale materia, o signori, non lasciamo troppo sbizzarrirci, se mi è lecito così parlare, la libertà dei piccoli e rozzi comuni e la svariata e poco ferma opinione delle province.

Noi in questa materia osiamo di arrivare a una salutare unificazione; dettando pochi, so'enni, chiari, evidenti principii ai quali fanno plauso le più civili nazioni, e su questi siano fondate e modellate le forme dell'insegnamento popolare.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore **Martinengo**. Lo scopo delle mie parole sarebbe quello di condurre la questione possibilmente al suo scioglimento.

Essendo stata l'altro giorno chiusa la discussione generale, ed oggi essendosi proposti due emendamenti sopra l'articolo primo del progetto, l'uno dal Signor Senatore Linati, l'altro dal Senatore Cambray-Digny, domanderò perciò che fosse messo ai voti o l'uno o l'altro, mentre dalla discussione generale seguita siamo sufficientemente istruiti, e sarebbe desiderabile di poter passare alla votazione del primo articolo.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore **Amari**. Rinunzio alla parola dopo le spiegazioni date dal Signor Ministro dell'Istruzione pubblica.

Presidente. La parola è al Senatore Casati.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore **Casati**. Non entro nella questione, mi si permetta un richiamo al regolamento. Nel medesimo è stabilito, se non erro, che in una Camera non si può censurare quello che si è detto nell'altra. Io mi richiamo contro l'allusione del Signor Ministro, perchè estranea affatto al nostro argomento.

Presidente. Darò lettura dell'articolo 45 del regolamento di cui ha fatto cenno il Senatore Casati.

« Gli oratori avranno particolare cura di astenersi da ogni diretta allusione a ciò che si sia detto o fatto nella

Camera elettiva in fuori di una semplice enunciazione. »

Per conseguenza quanto si disse, non si può considerare che come semplice enunciazione, che non cade sotto il disposto dell'articolo testè mentovato.

Voci varie: Ai voti, ai voti!

Senatore **Pleza**. Mi ero riservato di proporre un emendamento a proposito della discussione dell'articolo 1; mi ero riservato di farlo, perchè avendo sentito la proposta dell'onorevole Senatore Linati, la quale toglieva di mezzo interamente la legge, non credeva conveniente di trattenere il Senato sulla discussione di un articolo di una legge che doveva essere tolta.

Ora da parecchi oratori si è entrato nella discussione del primo articolo; si è discusso se la legge debba essere generale o particolare; ed è ciò appunto che io intendeva di proporre nel seguente emendamento:

« Art. 1. Nelle province dell'Emilia l'istruzione elementare inferiore sarà regolata dalle seguenti disposizioni: Essa è data gratuitamente in tutti i comuni. »

Io non ripeterò i motivi già detti da altri oratori, per cui preferir si deve la legge particolare e ristretta alla Emilia, anzichè una legge generale; aggiungerò solo un motivo che non mi pare sia stato accennato, ed è che questa legge agli art. 5 e 6 sconvolge gravi interessi nati in conseguenza delle leggi vigenti.

Di fatto l'art. 5 dice: « Il comune nomina i maestri dopo di averne riconosciuta l'idoneità e la moralità. »

« L'idoneità si prova colla produzione del diploma che la constata, o con titoli equivalenti. »

Nella legge in vigore, il diploma ha la preferenza sopra qualunque altra prova.

Se ora si facesse una legge generale in cui fosse inserito tale articolo, si lederebbero gl'interessi di tutti coloro i quali si sono sobbarcati alle spese necessarie per ottenere il diploma, e così provvedersi di un titolo di preferenza.

Così pure all'articolo 6: « Le rappresentanze provinciali stabiliranno le somme minime degli stipendi che, secondo l'importanza e le condizioni dei comuni, dovranno essere assegnati ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari » (*Rumori*).

Presidente. Pregherei l'onorevole Senatore Pleza a volersi restringere a ciò che forma il soggetto della discussione.

Senatore **Pleza**. Dimostrerò che questa legge sconvolge molti interessi e da ciò ne viene la conseguenza doversi essa limitare all'Emilia, perchè in una legge provvisoria destinata a colmare una lacuna.... (*Interruzioni. Ai voti*) sarebbe spiacevole, che in un progetto di legge distribuito oggi solo al Senato, si adottassero all'improvviso per province che non ne abbisognano, misure lesive di molti interessi. (*Ai voti!*)

Come è redatto l'articolo primo della legge, riesce inoltre più d'ostacolo che d'aiuto ad una parte della istruzione elementare. Infatti l'articolo primo parla dell'istruzione elementare in genere, tanto superiore che

inferiore, che tutta debba essere data gratuitamente; ma negli articoli successivi non contiene alcuna disposizione per cui i comuni siano obbligati a stabilire le scuole elementari salvo le inferiori, di modo che lo stabilire scuole d'istruzione elementare superiore è interamente lasciato all'arbitrio dei comuni. È evidente che il prescrivere che l'istruzione elementare anche superiore debba essere gratuita, senza ordinare che i comuni ne aprano scuole, o non vuol dir nulla, o vuol dire annullare quelle che esistessero non gratuite del tutto e proibire che se ne istituiscano di non gratuite in avvenire. Ciò non è certo quello che è nell'animo del Senato di sancire, ed è per ovviare a tale inconveniente che ho ristretto anche il disposto dell'articolo 1 alla sola istruzione elementare inferiore, lasciando intatta la superiore della quale, giacchè non si occupa la legge negli altri articoli, è anche soverchio che prescriva la gratuità.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento Linati.

Senatore Montanari. Domando la parola.

Molti Senatori. Ai voti! Ai voti!

Senatore Montanari. Io desidero di sapere cosa si pone ai voti.

Senatore Cibrario. Aspetti che il Presidente lo enunci.

Senatore Di Pollone. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Ho domandata la parola sull'ordine della discussione, ed io credo in ciò di rendermi interprete, se non di tutti, almeno di gran parte dei nostri colleghi, mirando a trovar modo di uscire dalla via in cui siamo entrati, e di arrivare così ad una pronta soluzione.

Sono tre giorni che noi discutiamo nel modo il più ampio due sistemi, che si stanno a fronte, quello cioè, che vorrebbe una legge generale, e quello che vorrebbe una legge limitata all'Emilia.

Ora io non vedo come noi potremo arrivare ad una pronta soluzione, se si pongono in votazione gli emendamenti proposti, che, se non m'inganno, sono tre.

Questi emendamenti diversificano alquanto l'uno dall'altro nella forma, se non nella sostanza.

Io crederci quindi che fosse da stabilirsi in primo luogo chiusa ogni discussione generale, ed in secondo luogo rimandando a domani la votazione, invitare i tre proponenti a combinare un solo emendamento.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Di Pollone. Permetta il Senato; io non abuso certamente della facoltà di parlare, voglia quindi essere sofferente per due minuti.

Io dico che se noi non adottiamo questo sistema, come diceva il Senatore Montanari, verrà la necessità di discutere ogni emendamento, e quindi ricominciare di questa questione tre volte di seguito dopo avere discusso tre giorni. Se invece si vota sopra un emendamento, il quale stabilisce che la legge sarà ristrettiva-

mente pubblicata nell'Emilia, potremo uscire finalmente dalla via nella quale ci troviamo arrestati ad ogni passo; giacchè, o è ammesso l'emendamento, e sarà finita ogni discussione, o non è ammesso ed allora entreremo liberamente nella discussione della legge che ci è proposta. Ma se noi non prendiamo questa via, sarà nel diritto di ciascun Senatore di sviluppare il proprio emendamento, e starà nel diritto del Senato di contrapporvi quelle osservazioni che crederà.

Io quindi rinnovo la proposta di rimandare la decisione di questo punto a domani, onde i tre proponenti degli emendamenti si mettano d'accordo per una sola proposta.

Presidente. Rammenterò al Senato che ieri l'altro venne ch'usa la discussione generale, che quindi fu trattata la questione di sospensione, e mandati i diversi ordini del giorno all'ufficio centrale il quale ne prese cognizione, e poscia propose il nuovo progetto che è già venuto in discussione; dunque non è il caso di chiudere la discussione generale stata già precedentemente chiusa.

L'emendamento Linati era il primo che si presentava dopo che fu letto l'articolo primo del nuovo progetto, nel quale conveniva anche il signor Ministro.

Si aprì la discussione sopra questo emendamento, il quale tocca appunto a quella diversità di sistema a cui accennava l'onorevole proponente. Tale discussione fece nascere l'opportunità di riprodurre molte cose che già erano dette nella seduta precedente.

Senatore Montanari. Io credeva che la discussione fosse ancora generale, ma se la discussione è realmente aperta sull'emendamento Linati, allora io avrei molte cose a dire in risposta.

Presidente. Mi dispiace di dover ripetere che nella precedente seduta fu chiusa la discussione generale; che oggi si passò a quella particolare degli articoli; e ciò è tanto vero che io ne lessi il primo.

Debbo però avvertire che sopra una nuova redazione dell'ufficio centrale non è negli usi del Senato di riaprire la discussione generale.

Senatore Montanari. Mi permetterò di osservare al signor Presidente che la discussione fattasi a proposito dell'emendamento Linati, è stata una discussione molto più generale che particolare, è stata discussione per accettare la legge, e se essa riguarda la proposta Linati, io intendo di prendere la parola.

Senatore Cadorna. Propongo al Senato di decidere innanzi tutto, se voglia fare una legge generale o speciale; è impossibile il votare anche un solo articolo senza sapere se questo debba essere applicato a tutta l'Italia o soltanto ad una parte di essa. Dunque necessariamente bisogna decidere questa questione prima di tutto.

Se si votasse l'emendamento Linati, come è proposto, si deciderebbero due questioni in una volta. Ciò si deciderebbe che la legge deve essere speciale, e nel tempo stesso che la legge speciale deve essere quella

che propone il signor Senatore Linati. Dunque decidiamo a parte queste due questioni assolutamente distinte, e sulle quali si possono emettere voti diversi.

Io voterò contro la proposta del Senatore Linati nel merito cioè in quanto intende di estendere la legge del novembre 1859 all'Emilia, ma voto a favore della sua proposta in quanto essa limita la legge da farsi alla sola Emilia.

Egli è evidente che queste due cose non si possono votare insieme, dappoichè possono dare luogo a due voti contrari; necessariamente bisogna separarle, e la prima è quella di vedere se la legge sarà generale o speciale.

Presidente. Mi permetto di osservare che molte volte si è trattato in questo recinto del modo di porre le questioni di massima semplici od isolate, ed ho sempre visto che il Senato non secondò questo principio. Ho sempre visto invece che le questioni si decidevano sul concreto.

Senatore **Galvagno.** Voleva appunto osservare ciò che osservava il Presidente. Mi pare che si vuole indurre il Senato a votare una massima; questo non è il mio modo di vedere.

Si è posto in discussione l'art. 1 del progetto; ove si uscisse da questa, la discussione ritornerebbe generale. Ma si è discusso contemporaneamente un emendamento, il quale voleva una legge speciale.

Ci si dice: votando l'emendamento Linati, si cambia il carattere della discussione, e la si porta sulla legge 13 novembre 1859, che non è venuta ancora in discussione. Questo mi pare il senso delle osservazioni dell'onorevole Senatore Cadorna.

Ora io dico: chi vorrà votare per la legge del 1859, voterà in favore, o chi non saprà che cosa sia la legge del 1859, voterà contro l'emendamento Linati. Secondo il Regolamento bisognerebbe votare l'articolo 1, ma siccome gli emendamenti hanno la precedenza sopra gli articoli, così converrà mettere questi prima ai voti e se saranno reietti, allora si metterà ai voti l'articolo.

Senatore **Gallina.** Noi abbiamo udito lettura dell'art. 1, della legge, abbiamo udito l'onorevole Senatore Linati a svolgere la proposizione di un emendamento, e corredarlo delle osservazioni che credeva utili per sostenerlo. Dopo di ciò la discussione è divenuta generale (*segnò di dimiego*), si è aggirata sopra argomenti generali, non andiamo cercando per quali ragioni, che questo ci trarrebbe sopra una tesi assai facile a giustificare, ma assolutamente inutile.

Su questo primo articolo della legge non vi è solo l'emendamento Linati. Altri emendamenti furono pro-

posti. Vi fu un secondo emendamento del Senatore Cambray-Digny; un terzo del Senatore Cadorna; un quarto del Senatore Sauli. Ora io vorrei pregare l'onorevole signor Presidente a darci lettura di questi diversi emendamenti, mentre mi pare che ve ne sia taluno, il quale sciogla la difficoltà, o per dir meglio ci metta sulla via di scioglierla.

In ogni caso potrebbe essere che l'opinione del Senato si accordasse nel preferire l'uno o l'altro. E non credo che a questa lettura si opponga alcun articolo del nostro regolamento.

Presidente. Non credo che veruna disposizione del nostro regolamento vi si opponga; noto solo che quando vi sono parecchi emendamenti, si suol dare la preferenza a quello che è più discosto dall'articolo.

A schiarimento della discussione però, io darò lettura degli emendamenti nell'ordine in cui furono proposti.

(Il Presidente legge gli emendamenti Linati, Cambray-Digny, Sauli e Plezza sopra riferiti).

Senatore **Gallina.** Mi pare che gli emendamenti proposti dagli onorevoli Senatori Cambry-Digny o Plezza, abbiano un termine restrittivo; perchè si l'uno che l'altro determinano un principio che la legge che discutiamo debba essere ristretta all'Emilia; questo è il nodo della questione, ed ecco la ragione per cui io insisteva che si avesse un voto onde diminuire la complicazione di questa discussione.

Di modo che qualunque dei due si creda più utile di preferire a scelta del signor Presidente, mi pare che servirebbe a semplificare la discussione.

Senatore **Cadorna.** Propongo un ordine del giorno per sciogliere la questione.

Chi vorrà votar contra, voterà contro, ma avremo almeno decisa la questione.

Ecco l'ordine del giorno:

Il Senato dichiarando che intende di formare una legge speciale per l'Emilia, passa alla discussione degli articoli.

Presidente. Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(Appoggiato).

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Dopo prova e controprova, viene approvato).

Allora dovendosi passare alla discussione degli articoli, e l'ora essendo tarda, io sciolgo la seduta, convocando il Senato per dimani alle ore due onde continuare la discussione sopra questo progetto.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).